



*Al Presidente
della Giunta Regionale*

Oggetto: SOSPENSIONE efficacia dell'iscrizione nel registro delle persone giuridiche di cui al D.P.R. n. 361/2000 - "Associazione Sportiva dilettantistica Olympic" - C.F. 90029830669

VISTO l'art. 117 della Costituzione;

VISTI gli articoli 14 e seguenti del Codice Civile;

VISTO il Decreto Legislativo 28/02/2021, n. 36 recante "Attuazione dell'articolo 5 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo";

VISTO il Decreto Legislativo 28/02/2021, n. 39 recante "Attuazione dell'articolo 8 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante semplificazione di adempimenti relativi agli organismi sportivi" e ss.mm.ii., con specifico riferimento all'art. 14 "Acquisto della personalità giuridica", comma 1-ter;

VISTO il D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361: "Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private e di approvazione delle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto (n. 17 dell'allegato 1 della L. 15 marzo 1997, n. 59)";

VISTA la D.G.R. 23 maggio 2001, n. 409 con cui è stato istituito il Registro Regionale delle Persone giuridiche ex art. 7, co. 1, del D.P.R. n. 361/2000;

VISTA la L.R. 3 marzo 2005, n. 13: "Norme per l'esercizio delle funzioni amministrative concernenti le persone giuridiche private ai sensi dell'art. 14 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616. Abrogazione della L.R. n. 6/1991" - così come modificata ai sensi della L.R. 47/2006 -, che disciplina le funzioni amministrative nella materia *de qua*;

VISTA la L.R. 14 febbraio 2024, n. 7: "Disciplina concernente l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di persone giuridiche private, ai sensi dell'art. 14 del d.p.r. n. 616 del 24 luglio 1977. Abrogazione l.r. 13/2005 e ulteriori disposizioni.";

CONSIDERATO che all'art. 15 della citata L.R. 14 febbraio 2024, n. 7 è, testualmente, previsto che: "Le disposizioni di cui al presente capo non si applicano ai procedimenti amministrativi avviati in data antecedente alla pubblicazione dello stesso sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo, data dalla quale verrà meno l'efficacia delle disposizioni dettate dalla l.r. 13/2005";

RILEVATO che in data 05/04/2007 al n. 34 del Registro regionale delle persone giuridiche private è stata iscritta l'"Associazione Sportiva dilettantistica Olympic", a cui è stata riconosciuta la personalità giuridica di diritto privato con D.P.G.R. n. 60 del 05/04/2007;

PRESO ATTO dell'istanza di approvazione di modifiche statutarie e l'iscrizione delle stesse nel Registro regionale delle Persone giuridiche, formalizzata dal Presidente e legale rappresentante della "Associazione Sportiva Dilettantistica Olympic" ai sensi della L.R. 3 marzo, n. 13, acquisita al protocollo dell'Ente al n. RA/426002 del 18/10/2023, a cui risulta allegato il Verbale di assemblea straordinaria dei soci e il nuovo Statuto, redatti in data 12/10/2023, anche depositati presso l'Agenzia delle Entrate – Ufficio territoriale di Avezzano;

RILEVATO che, con l'approvazione delle modifiche statutarie rispetto al previgente statuto, l'Associazione ha inteso rendere conforme il nuovo statuto alle disposizioni di cui al D.lgs. n. 36/2021 e al D.lgs. n. 39/2021, con la finalità dell'iscrizione nel Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche del Dipartimento per lo Sport, detenuto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento dello Sport;

RILEVATO, altresì, l'art.14, co. 1-ter, del D.lgs. 28/02/2021, n. 39, dispone che l'iscrizione degli Enti al Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche, determina, oltre che la sospensione dell'efficacia dell'iscrizione degli stessi nel Registro regionale delle persone giuridiche, anche l'inapplicabilità delle disposizioni del DPR n. 361/2000 e della L.R. n. 13/2005, fintanto che sia mantenuta l'iscrizione degli Enti medesimi nel Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche;

DATO ATTO che il Servizio "Assistenza Atti del Presidente e della Giunta Regionale", con nota protocollo n. RA/510089 del 19/12/2023, ha comunicato all'Associazione la necessità di dover dar seguito alle disposizioni di cui al prefato art. 14, co. 1-ter, del D.lgs. 39/2021, e, quindi, la conseguenziale necessità di dover procedere all'archiviazione dell'istanza di modifiche statutarie, in atti al prot. n. RA/426002 del 18/10/2023;

VISTA la documentazione trasmessa dall'Associazione, in atti al protocollo n. RA/27067 del 23/01/2024, con cui la stessa ha attestato di essere regolarmente iscritta al Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche, allegando il relativo certificato di iscrizione;

DATO ATTO che in data 29/01/2024 è stato pubblicato sulla piattaforma del Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche (RASD) il nuovo "*Regolamento sulla tenuta, conservazione e gestione del Registro Nazionale delle attività sportive dilettantistiche*", in cui, al co. 2, lett. b) e lett.c. dell'art. 11 rubricato "*Riconoscimento della personalità giuridica*", è stabilito che nel caso di associazioni già iscritte al Registro, è competenza del notaio richiedere l'inserimento dell'associazione tra quelle dotate di personalità giuridiche, nonché provvedere al deposito presso il Registro delle successive modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto, con le modalità dettagliate all'allegato 1 del prefato Regolamento;

TENUTO CONTO che, nella fase di prima applicazione, sono sorte diverse problematiche applicative della sopracitata normativa nazionale che hanno richiesto, a cause delle diverse interpretazioni date alla stessa, numerose interlocuzioni fra i referenti della Regione Abruzzo e quelli delle altre Regioni (culminate con la riunione del 20 marzo 2024 del costituendo "Coordinamento regionale), nonché a richieste di diversi quesiti al Dipartimento per lo Sport al fine di pervenire ad una corretta ed uniforme applicazione della vigente normativa nella materia *de qua*;

CONSIDERATO, a tal proposito, che il Servizio "Assistenza Atti del Presidente e della Giunta Regionale" ha ritenuto di doversi procedere, fin dall'origine, secondo una chiara e pedissequa applicazione della disposizione contenuta nella norma primaria, con specifico riferimento alla sopravvenuta incompetenza della Regione a svolgere procedimenti in favore delle Associazioni sportive Dilettantistiche, già dotate di personalità giuridica ed iscritte nel Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche;

VISTA, la nota protocollo n. RA/49191 del 7/02/2024 con cui è stato, pertanto, comunicato all'Associazione in parola, ai sensi della L. 241/90 e ss.mm.ii., che i sopravvenuti interventi regolamentari sopra citati hanno attribuito a soggetti diversi dalla Regione la competenza a ricevere atti inerenti modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto di Enti già iscritti nel Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche, invitando, di conseguenza, l'Associazione a "*provvedere al deposito presso il Registro delle successive modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto, con le modalità dettagliate all'allegato 1 del prefato Regolamento*";

DATO ATTO che con la medesima nota il Servizio "Assistenza Atti del Presidente e della Giunta Regionale" ha, altresì, comunicato che si sarebbe proceduto a disporre, con apposito atto decretale del Presidente della Giunta regionale, la sospensione dell'efficacia dell'iscrizione nel registro regionale della personalità giuridica, ex D.P.R. 361/2000, con contestuale archiviazione della richiesta di modifiche statutarie di che trattasi;

VISTA la nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per lo Sport, prot. n.DPS-0003754-P-21/03/2024, in atti al prot. n. RA/0123819/24 del 21/03/2024, con cui è stata confermata l'interpretazione a

cui era pervenuto il Servizio “Assistenza Atti del Presidente e della Giunta Regionale”. Difatti con la prefata nota:

- è stato trasmesso l’elenco delle associazioni sportive dilettantistiche con personalità giuridica iscritte nel Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche;
- è stato comunicato che *“Pertanto, a decorrere dalla predetta data (n.d.r 21 marzo p.v.), tutte le procedure instaurate presso le autorità regionali dovranno concludersi con provvedimento di rigetto in virtù dei profili di competenza stabiliti dall’art. 14 del d. lgs. 39/2021. In tal caso si invita codesta Regione, in un’ottica collaborativa e nell’interesse degli utenti finali, a dare comunicazione agli istanti della necessità di ripresentare la domanda attraverso la piattaforma del Registro Nazionale delle attività sportive dilettantistiche, secondo la procedura indicata nel Regolamento del Registro”*;

RILEVATO, dal prefato elenco trasmesso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per lo Sport, che “Associazione Sportiva dilettantistica Olympic” è tra quelle iscritte nel Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche;

RITENUTO, per tutto quanto sopra esplicitato, di doversi procedere alla sospensione dell’efficacia dell’iscrizione nel registro regionale delle persone giuridiche, con contestuale inapplicabilità delle disposizioni del DPR n. 361/2000 e della L.R. n. 13/2005, nonché all’archiviazione dell’istanza di modifiche statutarie formalizzata dal Presidente e legale rappresentante dell’“Associazione Sportiva dilettantistica Olympic” - C.F. 90029830669, acquisita al protocollo dell’Ente con n. RA/426002 del 18/10/2023;

DATO ATTO che il presente provvedimento:

- non comporta oneri a carico del Bilancio regionale;
- può essere pubblicato integralmente, in osservanza della vigente normativa nazionale ed anche ai sensi dell’art. 20 della L.R. 11 gennaio 2022, n. 1 e ss.mm.ii. "Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e ulteriori disposizioni urgenti." e della Circolare del Servizio Autonomo "Controlli e Anticorruzione" protocollo n. RA/83964/22 del 3.03.2022;

DATO ATTO, altresì, che la Dirigente del Servizio “Assistenza Atti del Presidente e della Giunta Regionale” e il Direttore della “Direzione generale della Regione” hanno espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico - amministrativa ed alla legittimità del presente provvedimento con l’apposizione delle proprie firme in calce al presente atto;

Per tutto quanto sopra premesso,

DECRETA

Le premesse costituiscono parti integranti e sostanziali del presente atto

1. **di prendere atto** della comunicazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per lo Sport, prot. n.DPS-0003754-P-21/03/2024 circa i profili di competenza stabiliti dall’art. 14 del d. lgs. 39/2021 ed attestante che l’“Associazione Sportiva dilettantistica Olympic” - C.F. 90029830669- è iscritta, tra le altre, nel Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche;
2. **di disporre**, per l’effetto, la sospensione dell’efficacia dell’iscrizione nel registro regionale delle persone giuridiche dell’Associazione medesima, a decorrere dalla data del presente provvedimento, con ogni conseguente inapplicabilità del D.P.R. n. 361/2000 e della L.R. n. 7/2024;
3. **di disporre** la conseguente e contestuale archiviazione dell’istanza di modifiche statutarie e di iscrizione delle stesse nel Registro regionale delle Persone giuridiche, presentata dal Presidente e legale rappresentante dell’“**Associazione Sportiva dilettantistica Olympic**” - **C.F. 90029830669** acquisita al protocollo dell’Ente al n. RA/426002 del 18/10/2023;
4. **di disporre** che, in caso di cancellazione dell’Associazione *de qua* dal Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche ex art. 14, comma 1-ter, del D.Lgs. 28/02/2021 n. 39, comunicata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per lo Sport alla Regione Abruzzo – Direzione Generale - “Servizio Assistenza Atti del Presidente e della Giunta Regionale”, sarà

ripristinata la pregressa iscrizione dell'Ente medesimo al Registro regionale delle persone giuridiche ex D.P.R. n. 361/2000;

5. **di trasmettere** il presente atto all'Associazione *de qua* e alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per lo Sport, per opportuna conoscenza;
6. **di pubblicare** integralmente il presente decreto sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Abruzzo e sul sito istituzionale della Regione Abruzzo;

Il presente decreto è definitivo e contro di esso è ammesso ricorso al T.A.R. nel rispetto dei termini e delle modalità di cui al D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

La Dirigente del Servizio
“Assistenza Atti del Presidente e della
Giunta Regionale”
Avv. Daniela Valenza

Il Direttore della Direzione generale
della Regione
Arch. Antonio Sorgi

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE
Dott. Marco Marsilio